

REGOLAMENTO INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP – INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CC N. 58 DELL'11/04/2018

Riferimenti normativi:

Legge regionale n.68/81

Legge regionale n. 16/86

Legge regionale art.13 n.33/91,

Legge-quadro n.104 del 05.02.1992

Legge-quadro n.328 08.11.2000

Decreto presidenziale 04.11.2002

Decreto presidenziale n.867/S7 del 15.04.2003

NORME GENERALI

Art 1

Finalità

1. Con il presente regolamento si mira a disciplinare gli interventi del Comune a favore di portatori di handicap e delle loro famiglie, *ai sensi della L. 104/92, e delle Leggi Regionali 68/81 e 16/86, in particolare:*
 - a) *aiuto domestico,*
 - b) *sostegno economico,*
 - c) *assistenza abitativa*
 - d) *assistenza igienico personale e alla comunicazione nelle scuole*
 - e) *trasporto portatori di handicap.*
2. Tali interventi sono finalizzati *ad eliminare le barriere sociali, educative, economiche e strutturali che impediscono la piena inclusione sociale del portatore di handicap, nonché a favorire il mantenimento del portatore di handicap nel proprio ambito di vita familiare, prevenendo e rimuovendo, ove possibile le condizioni che determinano la disabilità, e garantendo un sostegno alla famiglia che sopporta un alto carico di assistenza.*

Art.2

Beneficiari

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti ai soggetti portatori di handicap gravi siano essi fisici, psichici che sensoriali, intendendo per grave il soggetto che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza , bisognoso, quindi di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua esistenza, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, residenti nel Comune.
2. Non rientrano fra i beneficiari i soggetti portatori di handicap di grado diverso dal grave.

**PARTE II
SERVIZI**

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di carattere sociale in favore dei soggetti portatori di handicap sono:
 - a) *aiuto domestico*
 - b) *sostegno economico*
 - c) *assistenza abitativa*
 - d) *assistenza igienico personale e alla comunicazione nelle scuole*
 - e) *trasporto scolastico.*

Art. 3bis

Forme di erogazione delle prestazioni alla persona

Le prestazioni alla persona di cui alle lettere a), d) e e) del precedente art. 3 potranno essere erogate:

- *attraverso convenzioni, con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'apposito Albo*

Regionale ed accreditate presso il Distretto Socio-Sanitario competente territorialmente, per la fornitura di prestazioni di assistenza ai disabili

- *attraverso voucher sociali rilasciati dal Comune e spendibili, a scelta insindacabile dell'utente fruitore, presso enti del Terzo Settore regolarmente accreditati presso il Comune;*
- *attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale, dopo aver esperimento regolare bando pubblico.*
- *attraverso convenzioni per le prestazioni sanitarie con il Distretto Sanitario competente territorialmente.*

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale Professionale del Comune.

Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del Servizio Sanitario, tranne quelle per le quali la normativa di settore prevede, nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria, la partecipazione del Comune.

Art. 4

AIUTO DOMESTICO

1. Il servizio di aiuto domestico consiste nell'aiuto fisico al soggetto portatore di handicap mirante al conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento dal letto, igiene personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per consentire quando possibile un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi elementari.

Art. 5

Requisiti per l'accesso al servizio

1. Possono accedere al servizio di aiuto domestico i soggetti portatori di handicap grave che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) mancanza totale di assistenza familiare
 - b) inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che per motivi diversi quali l'età avanzata, le condizioni di salute precarie dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti, relazionate dall'assistente sociale, non possono assicurare al soggetto portatore di handicap grave un'assistenza soddisfacente.

Art. 6

Oneri per l'accesso al servizio

1. Il servizio di aiuto domestico può essere erogato a titolo gratuito o essere subordinato alla compartecipazione alla spesa in dipendenza del reddito complessivo del nucleo familiare.

Art. 7

Accesso gratuito

1. Ai sensi della legge Regionale n. 16/86, come richiamata dall'art. 6 del Decreto Presidenziale n. 867/S7 del 15.04.2003. l'accesso al servizio di aiuto domestico è gratuito quando il reddito complessivo del nucleo familiare non è superiore a € 10.329,14 (~~ex 20 milioni vecchie lire~~), salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, per i nuclei familiari fino a tre unità, incrementato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza.

Art.8

Compartecipazione alla spesa

1. Qualora il reddito complessivo sia superiore a quello previsto per l'accesso gratuito, la compartecipazione alle spese del servizio di aiuto domestico è fissata secondo il seguente prospetto che scaturisce dal combinato della L.r. 16/86 lett.a) con l'art. 13 della L.r. 33/91:

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE fin a a	FINO
entro € 10.329,14 (20 milioni ex lire)	A 3 UNITA'	
oltre € 10.329,14 ed entro € 15.493,71 (30)		20%

milioni ex lire)	
oltre € 15.493,71	50%

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE FINO A 4 UNITA'
entro € 12.394,97 (24 milioni ex lire)	gratis
oltre € 12.394,97 ed entro € 18.592,45 (36 milioni ex lire)	20%
oltre € 18.592,45	50%

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE FINO A 5 UNITA'
entro € 14.460,79 (28 milioni ex lire)	gratis
oltre € 14.460,79 ed entro € 21.691,19 (42 milioni ex lire)	20%
oltre € 21.691,19	50%

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE FINO A 6 UNITA'
entro € 16.526,62 (32 milioni ex lire)	gratis
oltre € 16.526,62 ed entro € 24.789,93 (48 milioni ex lire)	20%
oltre € 24.789,93	50%

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE FINO A 7 UNITA'
entro € 18.592,45 (36 milioni ex lire)	gratis
oltre € 18.592,45 ed entro € 27.888,67 (54 milioni ex lire)	20%
oltre € 27.888,67	50%

cassato

Art. 9

SOSTEGNO ECONOMICO

1. Il sostegno economico è un contributo finanziario alle famiglie dei portatori di handicap gravi, finalizzato a garantire loro un sostegno per l'alto carico assistenziale.
2. Tale intervento è alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso servizi residenziali o centri gravi istituiti ai sensi della L.r. n.16/86.
3. Esso può essere concesso solamente qualora, dietro relazione dell'assistente sociale, sussistono validi ed accertati motivi che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.
4. *L'effettiva erogazione del sostegno economico è subordinata allo stanziamento delle somme relative nel bilancio di previsione di ogni anno.*

Art. 10

Misura del contributo

1. Il contributo di sostegno economico non può essere superiore ad un terzo dell'indennità di accompagnamento.

Art. 11

Limite di reddito per il contributo

1. Per la concessione del contributo economico, atteso che è alternativo all'aiuto domestico, si applicano gli stessi limiti di reddito previsti per l'aiuto domestico, tenuto conto che il sostegno economico per sua natura non può trovare compartecipazione.

Pertanto il limite di reddito complessivo del nucleo familiare per la concessione del contributo economico è fissato in Euro 10.329,15 (~~ex 20 milioni delle vecchie lire~~) per i nuclei familiari composti fino a tre persone, aumentato del 20 per cento per ogni unità

familiare oltre la terza.
Art. 12 Graduatoria per il contributo
<p>1. Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, il Servizio Sociale provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente ed alla formulazione di una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare, tenendo conto che al tal fine concorrono i redditi di qualsiasi natura (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento) b) condizione socio familiare rilevata dal Servizio Sociale.
Art. 13 ASSISTENZA ABITATIVA
<p>1. L'assistenza abitativa consiste nell'erogazione di un contributo economico, previa presentazione di contratto di locazione regolarmente registrato, per il pagamento di una quota del canone di locazione dell'alloggio di abitazione, fino alla concorrenza del totale del canone stesso nel caso di abitazione dell'edilizia sovvenzionata, secondo le condizioni finanziarie del richiedente e del suo nucleo familiare. La Giunta approverà la graduatoria ed erogherà il contributo su proposta dell'Assistente Sociale.</p> <p>2. <i>L'effettiva erogazione dell'assistenza abitativa è subordinata allo stanziamento delle somme relative nel bilancio di previsione di ogni anno.</i></p>
Art. 14 Criteri per eventuale graduatoria
<p>1. Qualora le richieste di assistenza abitativa pervenute si dimostrino superiori alla disponibilità finanziaria stanziata in bilancio, il Servizio Sociale formulerà una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di gravità dell'handicap, tenuto conto della coesistenza di più handicap; b) disagio abitativo dell'alloggio rilevato dall'ufficio tecnico comunale -lavori pubblici; c) livello di reddito complessivo del nucleo familiare, tenendo conto che al tal fine concorrono i redditi di qualsiasi natura (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento).
cassato
Art. 15 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E COMUNICATIVA NELLE SCUOLE
<p>1. <i>Il servizio ha carattere di servizio pubblico ad personam inteso quale attività necessaria ad accogliere e fornire l'istruzione, l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche, ma alla "dignità" dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri.</i></p> <p>2. <i>L'assistenza sia igienico - personale che all'autonomia e alla comunicazione è assegnata agli alunni con disabilità delle scuole primaria e secondaria di primo grado, alla ricorrenza delle condizioni di legge e in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte del GLIS avente sede nell'Istituto Scolastico di riferimento, e alle conseguenti richieste avanzate dal Dirigente di ogni singola istituzione scolastica. Il servizio è rivolto in particolare ad alunni con disabilità, laddove risulti gravemente compromessa l'area dell'autonomia personale e sociale e/o della comunicazione.</i></p> <p>3. <i>Requisiti di ammissione sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap redatto dal GLIS avente sede nell'Istituto scolastico di riferimento per il successivo anno scolastico;</i> - <i>diagnosi funzionale e/o piano educativo individualizzato.</i> <p><i>Le modalità operative e tempi sono definiti dagli organismi competenti: istituzioni scolastiche, ASP, Comune e famiglia.</i></p>
Art. 16 Procedure di ammissione e avvio del servizio
<p>1. <i>La scuola trasmette la richiesta al servizio sociale entro il mese di giugno di ogni anno, unitamente a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra:</i></p>

- verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap;
 - diagnosi funzionale e/o piano educativo individualizzato.
2. L'assistente sociale, sulla base della documentazione prodotta, compila la scheda tecnica di accesso attestando la sussistenza dei requisiti e condizioni di legge per la fruizione del servizio, trasmettendo l'elenco dei beneficiari all'Ufficio.
 3. L'ufficio predispone le procedure di avvio del servizio, secondo una delle forme richiamate nel precedente art. 4.

Art. 17

SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE, DEI CENTRI SOCIO-RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA

Il servizio, finalizzato ad assicurare ai cittadini gravemente impediti il trasporto e la mobilità che si renda necessaria per esigenze di cura, di studio e del tempo libero, si articola in:

1. Concessione di contributi per uso di mezzi privati da casa a scuola e ai centri di riabilitazione convenzionati con l'Azienda U.S.L. di competenza, e viceversa;
2. Trasporto effettuato in regime di convenzione o con automezzi comunali, debitamente omologati al trasporto dei disabili con la presenza di un accompagnatore munito di idonea qualifica.

La concessione dell'intervento economico si pone in alternativa al servizio di trasporto gratuito, contemplato dall'art. 5 della L.R. 16/86.

Possono accedere al beneficio i soggetti residenti, disabili fisico, psichico e sensoriale, iscritti e frequentanti le scuole elementari e medie, i Centri Socio-Rieducativi convenzionati con Enti Pubblici o gli Istituti convenzionati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 per prestazioni riabilitative o centri per attività ludico-ricreative e sportive, che si servano di autovettura propria o di terzi per l'accompagnamento o di mezzi privati convenzionati.

Art. 18

Requisiti per l'ammissione e misura del beneficio

I requisiti essenziali per usufruire del beneficio sono:

- Residenza nel Comune;
- Verbale di visita collegiale da parte della Commissione medica integrata per l'accertamento delle invalidità civili (ex art. 3 comma 3 legge 104/92);
- Grave impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto secondo valutazione dell'A.S.P. di competenza e sulla base di apposita documentazione.

La misura del contributo è fissata rispettivamente:

- Nella misura di € 12,00 ogni qualvolta il soggetto si reca presso una struttura riabilitativa ubicata fuori dal comune di residenza e distante almeno dieci chilometri dalla casa comunale.

L'importo mensile per tale intervento non può essere superiore ad € 240,00.

- Nella misura di € 7,00 ogni qualvolta il soggetto si reca presso una struttura riabilitativa ubicata fuori dal comune di residenza e distante meno dieci chilometri dalla casa comunale.

L'importo mensile per tale intervento non può essere superiore ad € 140,00.

- Nella misura di un contributo forfettario di € 50,00 mensili nel caso di trasporto scolastico.

Nel caso in cui due o più disabili appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

Art. 19

Procedura per l'ammissione

L'istanza sarà presentata, senza limiti di tempo durante tutto l'anno, dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età, facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto disabile, ovvero dal tutore o amministratore di sostegno del disabile.

A corredo delle istanze il richiedente dovrà produrre:

a) certificazione attestante la sussistenza dell' handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92;

b) certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico (competente al rilascio è il Servizio dipartimentale di medicina legale e fiscale).

c) Impegnativa dell'A.S.P. autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare o attestato di frequenza scolastica.

d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- la non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di Enti, Organizzazioni etc, sia pubblici che privati;
- di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo da parte di Enti pubblici o privati per l'anno in cui si chiede il contributo.
Il contributo decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20

Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato a trimestri posticipati previa presentazione di certificazione dei giorni di effettiva di frequenza della scuola o del Centro Socio-rieducativo o Riabilitativo. L' Ufficio di Servizio Sociale, acquisita la certificazione di cui al precedente comma, predisporrà e approverà l'elenco dei richiedenti aventi diritto al beneficio con l'indicazione della misura del contributo spettante a ciascun beneficiario.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Abrogazioni e rinvii

1. È abrogata ogni norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia

Art. 22

Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, la visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.
2. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che la delibera consiliare di approvazione diverrà esecutiva, sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.